



Ambasciata d'Italia  
Tunisi

## **VISTO DI INGRESSO PER « NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO » (V.S.U. O V.N.) (DLG ART. 27 COMMA 1 LETTERA Q-BIS E ART. 27 COMMA SEXIES)**

Il visto d'ingresso per nomadi digitali e lavoratori da remoto viene rilasciato ai cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un'attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell'art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98.

Il nomade digitale è colui che svolgerà attività di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto. Egli svolgerà attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il datore di lavoro o il committente potranno avere la sede legale in Italia oppure all'estero.

### **Per richiedere il visto occorre presentare:**

- 1) Una foto recente formato fototessera ([https://www.icao.int/sites/default/files/FAL/Annex\\_A-Photograph\\_Guidelines.pdf](https://www.icao.int/sites/default/files/FAL/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf));
- 2) Un modulo di domanda di visto firmato, compilato in tutte le sue parti e datato;
- 3) Un passaporto in corso di validità superiore di 15 mesi in caso di visto D;

I richiedenti dovranno altresì dimostrare di essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell'art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98 documentando.

a) Possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018. Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007 deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità indicate all'articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (<https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions>) e tale attestazione dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda di visto.

b) Per provare il possesso di una qualifica professionale superiore attestato da almeno cinque anni di esperienza professione il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali ecc.) Dati identificativi dell'impresa e lo

specifico settore di attività in cui l'impresa opera od ha operato Posizione rivestita dall'interessato all'interno dell'impresa Copia contratto di lavoro e copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);

- c) Attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all'interno dell'impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto;
- d) Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda
- e) Disporre di un reddito mino annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa 27 mila euro);
- f) Assicurazione sanitaria valida in Italia per tutto il periodo del soggiorno;
- g) Idonea sistemazione alloggiativa;
- h) Avere un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

Solo i lavoratori da remoto dovranno inoltre presentare:

1. Contratto di lavoro o collaborazione o relativa offerta vincolante per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 27 – quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro o dall'offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT

<http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=12006>);

2. Una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità che attesti l'assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni per i reati di cui all'articolo 22, comma 5bis del Testo Unico.

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN COPIA AUTENTICA (O CONFORME ALL'ORIGINALE) APOSTILLATA E CORREDATA DA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA.

**ATTENZIONE:** L'elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.